

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4301

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, BURTONE, CARBONELLA, DE FRANCISCIS, GAMBALE, LADU, SANTINO ADAMO LODDO, MEDURI, POTENZA, ROCCHI, VOLPINI

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale per la determinazione della buonuscita in favore dei dipendenti pubblici

Presentata il 23 settembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 1993, dispose l'obbligatorietà del calcolo della indennità integrativa speciale sulla liquidazione per tutti i dipendenti statali senza alcun riferimento a limiti temporali.

In verità tale disposizione non è mai stata rispettata considerato che la legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha creato un'ennesima discriminazione per i pensionati pubblici. Il Parlamento nel 1994 emanò la legge n. 87, appunto, che concedeva la riliquidazione dell'indennità integrativa speciale sulla liquidazione ai dipendenti statali posti in quiescenza dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994, previa presentazione di relativa domanda su apposito modello, entro il termine perentorio del 30 settembre 1994, all'ente erogatore.

La legge originaria (legge 27 maggio 1959, n. 324), stabiliva il calcolo dell'indennità integrativa speciale sulla liquidazione,

ed è sempre stata disattesa fino al 1993, quando, appunto, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 243, dispose l'obbligatorietà del calcolo della suddetta indennità per tutti i dipendenti statali senza alcun riferimento a limiti temporali.

Con tale sentenza la Corte costituzionale ha posto sullo stesso piano il diritto alla percezione dell'indennità integrativa speciale dei dipendenti statali, che ancora non la percepivano, con quello dei dipendenti degli enti locali che, di fatto, la percepivano dal 1° gennaio 1974. Il Parlamento avrebbe dovuto quindi legiferare secondo i principi stabiliti dalla citata sentenza n. 243 del 1993, mentre, con la legge n. 87 del 1994, non ha affatto tenuto conto delle indicazioni del dispositivo della sentenza e non ha rispettato il principio di omogeneità dei trattamenti previdenziali.

La confusione nella interpretazione della norma ha provocato un rilevantis-

simo contenzioso che fino alla fine del 2000 ha visto consolidarsi una giurisprudenza di merito favorevole ai pensionati ricorrenti. Infatti a loro veniva riconosciuto il diritto a vedersi computare per intero il 60 per cento della indennità integrativa speciale in godimento al momento del pensionamento con conseguente condanna degli enti previdenziali al pagamento delle differenze risultanti dall'applicazione dell'esatto criterio di computo.

Con alcune sentenze dell'ottobre del 2000 la corte di cassazione ha ribaltato il consolidato orientamento giurisprudenziale ritenendo che la misura del 60 per cento fissata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 87 del 1994 dovesse essere inserita nella base contributiva della indennità di buonuscita e assoggettata all'abbattimento previsto dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (80 per cento). Questa de-

cisione ha determinato un repentino mutamento della giurisprudenza di merito che da quella data rigetta le domande dei ricorrenti con condanna degli stessi alle spese processuali e, laddove il pagamento sia già stato conseguito, con condanna alla restituzione di quanto percepito oltre interessi e spese.

Di qui la necessità di addivenire quanto prima ad una interpretazione autentica della norma che solo il Parlamento può dare nell'ambito delle sue esclusive prerogative, ponendo termine a questo rimbalzo di decisioni contraddittorie che determinano grande confusione e alimentano ulteriori disparità di trattamento tra pensionati.

L'obiettivo della proposta di legge è appunto questo e di qui la necessità che il Parlamento approvi, al più presto, questa norma consentendo di ripristinare la certezza del diritto anche in osservanza di quanto disposto con la sentenza del 1993 della Corte costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si interpreta nel senso che la misura del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale in godimento alla data della cessazione dal servizio deve essere computata per intero nella liquidazione escludendo l'applicazione dell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

ART. 2.

1. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 0,26



14PDL0049060